

SULLA DEFINITIVA CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ DEL TNAS: COORDINAMENTO TRA IL COMMA 1 E IL COMMA 2 DELL'ART. 65 DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.

PARERE DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, 23 FEBBRAIO 2015, N. 2.

di FLAMINIA IELO*

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in sede consultiva, è stato di recente adito da parte del CONI ad esprimere parere in merito all'ambito di applicazione dell'art. 65, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale stabilisce che: *«le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al Tnas o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni vigenti, in quanto applicabili».*

In particolare, la questione sottoposta origina dalla necessità di coordinare il disposto suddetto con quanto statuito dal comma 2 del medesimo articolo, il quale sancisce la giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie la cui decisione, non suscettibile di impugnazione presso altri ambiti dell'ordinamento federale, sia pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

Ebbene, posto che tra le competenze originariamente spettanti al Tnas e all'Alta Corte di Giustizia e quelle oggi attribuite al Collegio di Giustizia Sportiva difetta una piena corrispondenza, emerge la necessità di chiarire la natura della norma contenuta nel comma 1 dell'art 65, se avente una portata meramente transitoria ovvero se volta ad individuare un ambito, per così dire, di ultrattività del Tnas, relativo alle controversie non altrimenti impugnabili in ambito federale il cui termine di impugnazione sia scaduto in data successiva al 30 giugno 2014.

Con il parere in commento, il Collegio di Garanzia dello Sport ha qualificato il disposto di cui all'art. 65, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva alla stregua di norma transitoria.

Giusta la normativa vigente, infatti, la data del 30 giugno 2014 si configura quale termine ultimo per il radicamento di procedimenti innanzi al Tnas.

Pertanto, a partire da tale data, deve considerarsi cessata l'attività del Tnas, salvo residuare quella parte volta all'esaurimento delle controversie già pendenti.

Con riguardo ai provvedimenti federali a decorrere dal 1° luglio 2014, anche se non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale sussiste, dunque, eccezionalmente e transitoriamente la giurisdizione in capo al Collegio di Garanzia.

Tanto detto, il Collegio adito dà conto dell'attuale esaurimento della totalità dell'attività del Tnas, evidenziando, peraltro, che anche con riguardo all'applicabilità della norma transitoria oggetto di analisi è senza dubbio

*Dottoranda di ricerca nell'Università degli studi Roma Tre.

esaurito l'ambito di operatività, posto che il termine di impugnazione delle decisioni che esigono coordinamento in punto di giurisdizione è di 30 giorni, e dunque ad oggi spirato.